

OGGETTO: APPROVAZIONE ADESIONE COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE "C.E.R. VALLAGARINA SOC. COOP.".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il tema delle "fonti rinnovabili" negli ultimi anni ha assunto un ruolo crescentemente prioritario nelle agende dei governi, europeo e nazionale;
- la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e, a livello europeo, l'Accordo di Parigi (2015) hanno posto le basi dei successivi interventi;
- tappa fondamentale è stata sicuramente l'"Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile", programma strategico sottoscritto dai governi dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite, e approvata dall'Assemblea Generale dell'ONU, che annovera tra i 17 "goal" quello dell'"energia pulita ed accessibile" che guarda all'obiettivo di *"assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni"* da perseguire, tra l'altro, tramite le seguenti leve:
 - *aumentare notevolmente la quota di energie rinnovabili nel mix energetico globale*
 - *garantire l'accesso universale ai servizi energetici a prezzi accessibili, affidabili e moderni;*
- tali presupposti hanno trovato successiva e concreta attuazione nella Direttiva (UE) 2018/2001 dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili dove si fa esplicito riferimento alle "comunità energetiche rinnovabili" come strumento per *"aumentare l'efficienza energetica delle famiglie e di contribuire a combattere la povertà energetica mediante la riduzione dei consumi e delle tariffe di fornitura"* e che hanno come obiettivo principale quello di *"fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari"*;
- la direttiva sopra citata attribuisce un ruolo chiaro agli enti locali indicando che *"La partecipazione dei cittadini locali e delle autorità locali ai progetti nell'ambito delle energie rinnovabili attraverso le comunità che producono energia rinnovabile ha comportato un notevole valore aggiunto in termini di accettazione delle energie rinnovabili a livello locale e l'accesso a capitali aggiuntivi, il che si traduce in investimenti a livello locale, più scelta per i consumatori e una maggiore partecipazione dei cittadini alla transizione energetica"*, per poi chiarire che *"La concessione di diritti agli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente permette inoltre alle comunità di energia rinnovabile di aumentare l'efficienza energetica delle famiglie e di contribuire a combattere la povertà energetica mediante la riduzione dei consumi e delle tariffe di fornitura. Gli Stati membri dovrebbero cogliere in modo appropriato tale opportunità, anche valutando la possibilità di consentire il coinvolgimento di famiglie che altrimenti potrebbero non essere in grado di partecipare, ivi compresi i consumatori vulnerabili e i locatari"*;
- nel 2019 il *green deal* ha rafforzato ulteriormente il percorso della "transizione verde" in piena attuazione e che guarda alla cosiddetta "neutralità climatica" entro il 2050";
- il legislatore nazionale, a partire dall'art. 42 bis (autoconsumo da fonti rinnovabili del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, c.d. Milleproroghe), ha recepito successivamente la Direttiva (UE) 2018/2001 - cosiddetta RED2- dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, norma che dedica il capo I del titolo IV (autoconsumo, comunità energetiche rinnovabili e sistemi di rete) proprio alle CER;
- il quadro è stato completato con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 "Attuazione della direttiva UE 2019/944", del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE;
- in attuazione dei suddetti decreti l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ha emanato il TIAD - Testo integrato per l'autoconsumo diffuso, pubblicato a dicembre 2022 ed aggiornato a gennaio 2024 (delibera 727/2022/R/eel successivamente modificata con delibera di data 30.01.2024 n. 15/2024/r/eel) che disciplina le specificità tecniche e la regolazione tariffaria dell'energia oggetto di autoconsumo diffuso e regola il meccanismo di funzionamento ed i contributi di valorizzazione che spettano all'energia autoconsumata nell'ambito delle configurazioni ammesse;
- l'obiettivo delle "Comunità Energetiche Rinnovabili" è di permettere ai cittadini di creare forme innovative di aggregazione e attiva partecipazione al campo dell'energia così da essere parte attiva alle diverse fasi del processo produttivo. I cittadini potranno consumare, produrre e scambiare la propria energia collettivamente e quindi ottenere dei benefici economici, attraverso il meccanismo di incentivazione dell'energia prodotta ed autoconsumata, secondo le disposizioni vigenti in materia. In tale contesto, il ruolo del Comune è centrale, come soggetto che facilita la comunicazione ed il coinvolgimento dei cittadini;
- il quadro nazionale di riferimento sul tema CER ha poi visto il completamento con l'emanazione da parte del MASE del decreto ministeriale n. 411 del 7 dicembre 2023, il cosiddetto "decreto attuativo", entrato in vigore il 24 gennaio 2024 e ss., che ha introdotto e disciplinato due strumenti incentivanti per lo sviluppo delle CER: un contributo a fondo perduto fino al 40% dei costi ammissibili, finanziato dal PNRR e rivolto alle comunità i cui impianti sono realizzati nei comuni sotto i cinquemila abitanti ed una tariffa incentivante sull'energia rinnovabile prodotta e condivisa per tutto il territorio nazionale;
- il predetto decreto del MASE intende incentivare la nascita e lo sviluppo delle CER e l'autoconsumo diffuso in Italia, guardando in particolare ai "piccoli Comuni" attraverso l'incentivo alla realizzazione di impianti di produzione di FER (fonti di energie rinnovabili);

- come rafforzato nel vademecum ANCI per i Comuni - Autoconsumo individuale a distanza e Comunità di Energia Rinnovabile, predisposto dall'associazione nazionale comuni italiani (ANCI) in collaborazione con il gestore servizi energetici (GSE) *"Gli enti locali, in forma singola o associata, sono destinatari di un insieme di attribuzioni e competenze che consentono loro di promuovere azioni incisive e realizzare interventi in grado di accelerare il processo di decarbonizzazione dei propri territori, di rafforzare la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici e di garantire ai cittadini l'accesso a un'energia sicura, sostenibile e alla portata di tutti. In ogni caso, è quanto mai opportuno che il Comune sia in grado di esercitare il ruolo di pianificatore e di responsabile di tali azioni nell'ambito dell'attività di programmazione e di governo del territorio"*;
- come peraltro sottolineato dalla recente pronuncia della Corte dei Conti - Sezione di controllo per la regione Sicilia - n. 10/2025/PASP del 16 gennaio 2025 *"La partecipazione degli enti locali svolge un ruolo fondamentale nel percorso di avvio della comunità energetica, non solo per l'obiettivo delle attività cd. "istituzionali" che la CER mira a realizzare, ma altresì per il più ampio disegno di sviluppo locale sostenibile. I Comuni sono gli enti esponenziali maggiormente rappresentativi della tutela degli interessi diffusi, che insistono in un ambito territoriale definito (art. 3, co. 2, d.lgs. 267/2000, T.U.E.L. "Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo")*;
- ANCI ha definito, inoltre, i Comuni *"centri privilegiati per l'avvio di progetti di comunità energetiche dotate di una marcata impronta sociale e ambientale, in cui risorse pubbliche e private si coordinano all'interno e con il percorso nazionale e condivisa per la gestione delle risorse energetiche locali"*, ribadendo che *"Un simile modello appare idoneo a garantire una partecipazione ampia e aperta sin dalla fase fondativa. La guida pubblica inoltre garantisce spesso la più ampia partecipazione e animazione territoriale, poiché l'ente locale è garanzia di tutela degli interessi di tutti, del territorio, dei fabbisogni della comunità, e per tale ragione è spesso un elemento di fiducia per la cittadinanza, qualunque ruolo il Comune decida di assumere nel percorso"*;
- la legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) riconosce *"l'autonomia delle comunità"* (art. 1 comma 1), definendo il *"Il comune, ente autonomo, rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo"* (art. 1 comma 2) e individuando le sue funzioni come segue: *"In armonia con il principio costituzionale della promozione delle autonomie locali e in attuazione dei principi di sussidiarietà, responsabilità e unità che presiedono all'esercizio dell'azione amministrativa, nonché di omogeneità e adeguatezza, sono attribuite ai comuni tutte le funzioni amministrative di interesse locale inerenti allo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione"* (art. 2 comma 1);
- il quadro normativo sopra illustrato affida agli Enti locali un ruolo centrale, quali soggetti facilitatori per il coinvolgimento dei cittadini e quali promotori del processo virtuoso di costituzione delle CER come co-gestore, poiché in grado di supportare tecnicamente i processi di creazione e mantenimento degli apparati tecnologici a supporto della comunità energetica;
- lo stesso Consiglio nazionale del Notariato, nello studio n. 38-2024/I *"Le incentivate comunità energetiche rinnovabili e il loro atto costitutivo"* ha sottolineato che *"L'ingresso delle amministrazioni locali nella CER andrebbe incentivato dal legislatore italiano sulla base della dir. 2018/2001/UE [...]"*;
- vi è quindi ampia e convergente convinzione sul ruolo degli enti locali come attivatori di CER.

Considerato che:

- il patrimonio edilizio pubblico del Comune di Vermiglio presenta una configurazione energetica articolata su 77 POD, che nell'insieme determinano un fabbisogno elettrico annuale complessivo pari a 447.896 kWh, con un costo annuale sostenuto dall'ente per l'approvvigionamento energetico pari a 165.330 euro;
- è stato predisposto uno studio di fattibilità tecnico-economica relativo allo sviluppo di una Comunità Energetica Rinnovabile nel territorio comunale di Vermiglio, che ha evidenziato la piena sostenibilità dell'iniziativa e la sua conformità ai principi di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa;
- lo studio di fattibilità ha analizzato uno scenario denominato "CER Ottimale" che prevede la realizzazione di cinque impianti fotovoltaici per una potenza complessiva di 128 kWp per una produzione energetica annua stimata in 128.398 kWh, con un investimento complessivo di 192.000 euro;
- il Comune di Vermiglio si estende su una superficie di circa centoquattordici chilometri quadrati nella parte alta della Val di Sole, in Provincia Autonoma di Trento, con una popolazione residente di circa 1.800 abitanti;
- l'analisi ha tuttavia evidenziato criticità significative connesse alla dimensione limitata di una configurazione esclusivamente comunale, in particolare per quanto riguarda gli oneri gestionali, la complessità amministrativa, i costi operativi e la necessità di competenze tecniche specialistiche difficilmente disponibili in un comune di piccole dimensioni;
- lo studio di fattibilità ha individuato come soluzione ottimale la partecipazione del Comune di Vermiglio a una Comunità Energetica Rinnovabile di area vasta, che consente di superare le criticità identificate attraverso la condivisione delle funzioni tecniche e amministrative, la ripartizione dei costi fissi su una base più ampia, l'accesso a competenze specializzate professionali e la realizzazione di economie di scala significative;
- sul territorio trentino è operativa la CER Vallagarina, costituita in forma cooperativa, che presenta le caratteristiche dimensionali e organizzative proprie di una CER di area vasta, disponendo della struttura di governance multi-livello, della capacità gestionale professionalizzata e della massa critica di utenze necessarie per rispondere con efficienza ed efficacia alle esigenze del territorio di Vermiglio;
- la partecipazione alla CER Vallagarina consentirebbe al Comune di avviare immediatamente il percorso di adesione alla comunità energetica, beneficiando sin da subito degli incentivi sulla condivisione dell'energia e valorizzando eventualmente la produzione di un impianto idroelettrico in corso di allacciamento presente sul territorio, senza attendere i tempi necessari per la realizzazione degli impianti fotovoltaici comunali;
- tale partecipazione non precluderebbe la successiva integrazione di impianti fotovoltaici di proprietà comunale quando le condizioni finanziarie lo consentissero, permettendo una strategia di sviluppo graduale e flessibile;

Dato atto che:

- l'Amministrazione comunale ha avviato nel corso del 2024 un'approfondita analisi delle possibilità offerte dalla normativa in materia di Comunità Energetiche Rinnovabili, con particolare riferimento alle specificità del territorio comunale e alle esigenze della comunità di Vermiglio;
- è stato acquisito agli atti del Comune di Vermiglio lo studio di fattibilità tecnico-economica redatto dalla società Energy4Com, che ha analizzato in dettaglio i consumi energetici del patrimonio comunale e le potenzialità di sviluppo di una CER sul territorio;
- lo studio di fattibilità, allegato alla presente deliberazione, ha evidenziato come la costituzione di una CER esclusivamente comunale comporterebbe costi di gestione e oneri amministrativi eccessivamente gravosi per un comune di piccole dimensioni come Vermiglio, con particolare riferimento alla necessità di dotarsi di competenze tecniche specialistiche, di gestire i rapporti con il GSE, di monitorare costantemente i flussi energetici e di amministrare la piattaforma tecnologica necessaria;
- Dato atto che con avviso pubblico del 08.10.2025 questo Ente ha promosso una manifestazione di interesse rivolta ai cittadini per verificare il livello di partecipazione alla costituenda Comunità Energetica Rinnovabile, dalla quale sono pervenute n. 17;
- l'analisi comparativa contenuta nello studio ha dimostrato che l'adesione ad una CER di area vasta già costituita consente al Comune di Vermiglio di beneficiare immediatamente degli incentivi previsti dalla normativa, riducendo significativamente i costi di avvio e gestione attraverso la condivisione delle spese tra più soggetti partecipanti;
- il Comune di Vermiglio, con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, rientra tra i beneficiari del contributo a fondo perduto PNRR fino al 40% per la realizzazione di impianti fotovoltaici nell'ambito di una CER, come previsto dal decreto MASE 7 dicembre 2023;
- l'adesione alla CER Vallagarina permetterebbe ai cittadini e alle imprese del territorio di Vermiglio di accedere a tale contributo PNRR per la realizzazione di impianti fotovoltaici privati, incentivando la diffusione delle energie rinnovabili nella comunità locale;
- la CER Vallagarina presenta caratteristiche organizzative e dimensionali che garantiscono la sostenibilità economica e gestionale dell'iniziativa;
- con la recente FAQ del 17 ottobre 2024, il GSE ha eliminato le restrizioni legate alla cabina primaria, consentendo l'ampliamento territoriale delle CER anche oltre i confini precedentemente previsti, rendendo così tecnicamente possibile l'adesione del Comune di Vermiglio alla CER Vallagarina;
- la forma cooperativa prescelta per la CER Vallagarina risponde pienamente ai requisiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 199/2021, garantendo la partecipazione democratica (una testa, un voto), la porta aperta per nuovi soci, e l'obiettivo di fornire benefici alla comunità piuttosto che profitti finanziari;
- la quota di partecipazione richiesta per l'adesione alla CER Vallagarina è fissata in euro 25,00, importo minimo conforme all'art. 2525 del codice civile e sostenibile per il bilancio comunale;
- l'Amministrazione comunale ha verificato la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per la partecipazione alla CER nel bilancio di previsione 2025;
- la partecipazione alla CER Vallagarina consentirà al Comune di Vermiglio di ridurre progressivamente i costi energetici delle utenze pubbliche, contribuendo al contempo agli obiettivi di sostenibilità ambientale e di transizione energetica del territorio;
- l'adesione alla CER rappresenta un'opportunità per sensibilizzare la comunità locale sui temi dell'energia rinnovabile e dell'autoconsumo condiviso, favorendo comportamenti virtuosi e la partecipazione attiva dei cittadini alla transizione energetica;
- il Comune di Vermiglio, aderendo alla CER Vallagarina potrà partecipare attivamente alla governance della cooperativa e contribuire alle decisioni strategiche per lo sviluppo della comunità energetica;
- la partecipazione societaria è coerente con le finalità istituzionali del Comune e risponde ai criteri di convenienza economica, sostenibilità finanziaria ed efficacia dell'azione amministrativa, come richiesto dalla normativa in materia di società a partecipazione pubblica.

Richiamato:

- il quadro normativo nazionale e provinciale in materia di Comunità Energetiche Rinnovabili, in particolare il D.Lgs. 199/2021, il decreto MASE 7 dicembre 2023, la Delibera ARERA 727/2022/R/eel e la legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
- il quadro normativo in materia di società a partecipazione pubblica, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP) e le deliberazioni attuative della Giunta provinciale (art. 18-bis L.P. 1/2005).

Visto:

- lo studio di fattibilità tecnico-economica relativo allo sviluppo di una Comunità Energetica Rinnovabile nel territorio comunale di Vermiglio, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- l'atto costitutivo e lo Statuto della "C.E.R. VALLAGARINA soc. coop.", sono in linea con i principi di questo ente;
- la deliberazione della Corte dei Conti FVG/52/2023/PASP riguardante l'adesione del comune di Fontanafredda ad una CER esistente in forma cooperativa, per la quale la Corte dei Conti, pur esprimendosi favorevolmente, ha ravvisato la necessità *"di un attento monitoraggio dell'operazione societaria affinché mantenga nel tempo i presupposti finalistici nonché di sostenibilità e convenienza oltre che di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa"*.

Ritenuto:

- di fare proprio il principio sopra richiamato nel parere della Corte dei Conti in merito alla necessità di un costante ed attento monitoraggio della partecipazione societaria;

- opportuno aderire alla Comunità Energetica Rinnovabile "C.E.R. VALLAGARINA soc. coop." per i benefici economici, ambientali e sociali che porterà ai cittadini del territorio;
- che la partecipazione alla CER Vallagarina risponde concretamente all'interesse pubblico ed alle finalità dell'Ente;
- che la forma giuridica della società cooperativa sia la più appropriata per la gestione di una CER in quanto risponde ai requisiti previsti dal D.Lgs. 199/2021, garantisce autonomia giuridica e patrimoniale, consente la partecipazione democratica dei soci, e permette un'efficiente gestione della produzione e condivisione dell'energia rinnovabile.

Visto:

- l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, che definisce le Comunità Energetiche Rinnovabili come soggetti giuridici basati sulla partecipazione aperta e volontaria, con l'obiettivo principale di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che perseguire profitti finanziari;
- l'art. 32, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 199/2021 che precisa infatti come l'energia autoprodotta dalla CER è utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunità;
- l'art. 4, comma 2 del TUSP che stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività ivi precisate;
- l'art. 5 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 che individua una serie di prescrizioni da adempiere;
- l'art. 24 della legge provinciale 27.12.2010, n. 27, come modificato dall'art. 7 della legge provinciale n. 19/2016, che disciplina la materia *de quo* per gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento.

Dato atto che il Comune di Vermiglio intende partecipare quale socio acquisendo 1 (una) quota della Comunità Energetica Rinnovabile "C.E.R. VALLAGARINA soc. coop." per un importo di euro 25,00.

Ritenuto:

- opportuno ribadire che la forma giuridica della società cooperativa, rispetto ad altre forme sociali, consente alla CER di operare in termini di autonomia giuridica e patrimoniale, senza esporre a responsabilità patrimoniale i suoi amministratori;
- che la normativa disciplinante le CER è successiva al D.Lgs. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) che prevede che le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa che tra le possibili finalità prevedano l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni;
- che per quanto sopra richiamato, siano soddisfatti i requisiti e le finalità per la partecipazione di questo ente nella CER con acquisto di una quota della "C.E.R. VALLAGARINA" ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.lgs. 19.08.2016, n. 175 essendo la suddetta partecipazione necessaria al perseguimento degli obiettivi assegnati dalla vigente normativa alle amministrazioni locali in materia di incentivo alla produzione e condivisione di energia rinnovabile e rispondente ai criteri di convenienza economica e sostenibilità finanziaria, come sopra già illustrato;
- che tale scelta non solo sia compatibile con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, ma che costituisca attuazione diretta dei suddetti principi, nel pieno rispetto dell'art. 97, della L. 241/90, a differenza di quanto invece sarebbe una gestione delle esigenze energetiche pubbliche totalmente a carico dell'amministrazione, visto il gravoso carico di incombenze ed azioni da svolgere ed i costi dell'energia.

Visti:

- l'art. 2525 (quote e azioni) del codice civile che disciplina il valore nominale minimo delle quote per i partecipanti alle società cooperative;
- il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175;
- le leggi provinciali n. 1/2005, n. 27/2010 e n. 19/2016.

Accertata la propria competenza ad adottare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49, co. 3, lett. h) del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m..

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 22 e ss. mm. e ii., stante la necessità di dare seguito alla domanda di contributo di nuovo impianto idroelettrica associazione con i comuni di Ossana e Pellizzano a valere sui fondi PNRR con scadenza 30.11.2025.

Visto lo Statuto Comunale vigente.

Visto il Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio Comunale con proprio atto n. 9 dd. 29.03.2019.

Considerato che dal 01 gennaio 2016 è entrata in vigore la riforma sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali e dei loro enti strumentali prevista dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m. e i..

Visto l'articolo 183 del T.U.E.L. così come modificato con D.Lgs. 126/2014, relativo agli impegni di spesa.

Visto l'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2001 e s.m. e i. contenente il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale, n. 37/2024 del 20.12.2024 immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2025-2027, nota integrativa e documento unico di programmazione.

Visti i successivi provvedimenti di variazione.

Vista la deliberazione della Giunta Municipale, n. 1/2025 del 09.01.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato l'atto di indirizzo generale ed affidata la gestione ai responsabili dei servizi.

Visto il decreto sindacale n. 1 dd. 09.01.2025 di nomina dei Responsabili dei Servizi per l'anno 2025.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 34 del 26.02.2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione:

- il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa reso dal Segretario comunale;
- il parere in ordine alla regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

entrambi espressi ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2.

Vista la Legge Regionale dd. 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute del Consiglio Comunale, delle commissioni consiliari e della Giunta approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 dd. 06.07.2022.

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2.

Con voti favorevoli n. ___, contrari n. ___ e astenuti n. ___, espressi per alzata di mano, accertati dal Presidente con l'ausilio degli Scrutatori previamente nominati,

DELIBERA

1. Di approvare la relazione descrittiva tecnico-economica relativa allo sviluppo di una Comunità Energetica Rinnovabile nel territorio comunale di Vermiglio, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1).
2. Di approvare, per le ragioni citate in premessa, l'adesione alla Comunità di Energia Rinnovabile "C.E.R. VALLAGARINA soc. coop." con acquisizione di una quota sociale per un importo di valore pari ad euro 25,00.
3. Di approvare lo Statuto allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 2).
4. Di stabilire, quale accordo tra i soci fondatori ai sensi del Protocollo d'intesa di cui all'art. 8, comma 3, lett. e) della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 e successive deliberazioni della Giunta provinciale attuative dell'art. 18 bis della LP 1/2005, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1 co. 6 del Protocollo d'intesa approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1855/2012 che, fintantoché la società sia riconducibile all'insieme degli enti locali fondatori, l'ente referente in nome e per conto del quale rapportarsi con la società, sia individuato nel Consorzio BIM Adige Trento.
5. Di precisare che l'accordo, di cui al punto precedente, dovrà essere condiviso e confermato nell'atto deliberativo di adozione alla CER anche da parte degli altri enti soci fondatori, come indicati in premessa.
6. Di autorizzare il Sindaco a compiere ogni atto necessario e conseguente per il buon fine della presente deliberazione.
7. Di autorizzare il Sindaco e la Giunta comunale ad assumere ogni decisione ed atto funzionale alla piena attuazione e operatività della CER, tra cui l'iscrizione alla Federazione trentina della cooperazione per il supporto e l'incentivo Promocoop in premessa richiamati, con l'impegno a relazionare al Consiglio comunale nella prima seduta utile.
8. Di trasmettere la presente deliberazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed alla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 175/2016, oltre che per opportuna conoscenza agli altri enti soci fondatori ed alla Federazione trentina della cooperazione.
9. Di demandare alla Giunta comunale l'impegno e la liquidazione delle spese necessarie e conseguenti per l'assunzione della quota partecipativa alla CER.
10. Di dare evidenza che ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
 - opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 183 comma 5 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2;

- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli art. 13 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. del 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni.

S U C C E S S I V A M E N T E

Stante l'urgenza di provvedere in merito.

Visto l'articolo 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

Con voti favorevoli n. ____, contrari n. ____ e astenuti n. ____, espressi per alzata di mano, accertati dal Presidente con l'ausilio degli Scrutatori previamente nominati,

D E L I B E R A

11. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della su richiamata normativa dando atto che ad esso va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 06 novembre 2012, n. 190.